

# Gazzetta ufficiale

## dell'Unione europea

C 121

49° anno

Edizione  
in lingua italiana

### Comunicazioni e informazioni

20 maggio 2006

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I <i>Comunicazioni</i>	
	<b>Corte di giustizia</b>	
	CORTE DI GIUSTIZIA	
2006/C 121/01	Causa C-11/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Aachen (Germania) l'11 gennaio 2006 — Morgan/Bezirksregierung Köln .....	1
2006/C 121/02	Causa C-12/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Aachen (Germania) l'11 gennaio 2006 — Iris Bucher/Landrat des Kreises Düren .....	1
2006/C 121/03	Causa C-64/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Obvodní soud pro Prahu 3 il 6 febbraio 2006 — Český Telecom a.s./Czech On Line a.s. ....	2
2006/C 121/04	Causa C-87/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Social n. 3 il 14 febbraio 2006 — Vicente Pascual García/Confederación Hidrográfica del Duero .....	2
2006/C 121/05	Causa C-92/06 P: Ricorso proposto il 10 febbraio 2006 da Soffass SpA avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee, del 23 novembre 2005, causa T-396/04, Soffass SpA/ Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) .....	3
2006/C 121/06	Causa C-108/06: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno dei Paesi Bassi, presentato il 23 febbraio 2006 .....	3
2006/C 121/07	Causa C-112/06: Ricorso presentato il 24 febbraio 2006 — Commissione delle Comunità europee/ Repubblica ellenica .....	4
2006/C 121/08	Causa C-116/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tampereen käräjäoikeus (Finlandia) il 28 febbraio 2006 — Sari Kiiski/Tampereen kaupunki .....	5

IT

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro ( <i>segue</i> )	<i>Pagina</i>
2006/C 121/09	Causa C-118/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Commissione tributaria provinciale di Roma il 28 febbraio 2006 — Diagram APS Applicazioni Prodotti Software/Agenzia Entrate Ufficio Roma 6 .....	5
2006/C 121/10	Causa C-141/06: Ricorso presentato il 15 marzo 2006 — Commissione delle Comunità europee/ Regno di Spagna .....	6
2006/C 121/11	Causa C-143/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Hamburg il 17 marzo 2006 — Ludwigs-Apotheke München Internationale Apotheke/Juwers Pharma Import-Export GmbH ....	6
2006/C 121/12	Causa C-144/06 P: Ricorso della Henkel KGaA contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) 17 gennaio 2006 nella causa T-398/04, Henkel KGaA contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) .....	7
2006/C 121/13	Causa C-150/06 P: Ricorso proposto il 17 marzo 2006 da Arizona Chemical BV, Eastman Belgium BVBA, Cray Valley Iberica, SA avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) 14 dicembre 2005, causa T-369/03, Arizona Chemical BV, Eastman Belgium BVBA, Cray Valley Iberica, SA/Commissione delle Comunità europee, sostenuta dalla Finlandia .....	7
2006/C 121/14	Causa C-155/06: Ricorso presentato il 23 marzo 2006 — Commissione delle Comunità europee/ Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord .....	8
2006/C 121/15	Causa C-161/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský Soud v Ostravě il 24 marzo 2006 — Skoma-Lux s.r.o. contro Celní ředitelství Olomouc .....	9
2006/C 121/16	Causa C-169/06: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (Civil Division) (England and Wales) il 29 marzo 2006 — The Queen, su richiesta della Northern Foods Plc./The Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs .....	9
2006/C 121/17	Causa C-171/06 P: Ricorso proposto il 31 marzo 2006 da T.I.M.E. ART Uluslararasi Saat Ticareti ve dis Ticaret A.S. avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione) 12 gennaio 2006, causa T-147/03, Devinlec Développement Innovation Leclerc SA /Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e T.I.M.E. ART Uluslararasi Saat Ticareti ve Ticaret AS .....	10
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO		
2006/C 121/18	Cause riunite T-209/02 e 210/04: Sentenza del Tribunale di primo grado del 22 marzo 2006 — Mausolf/Europol («Personale di Europol — Retribuzione — Scatti accordati in base ad una valutazione — Decisione del direttore») .....	11
2006/C 121/19	Causa T-367/03: Sentenza del Tribunale di primo grado del 30 marzo 2006 — Yedaş Tarim ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ/Consiglio e Commissione («Ricorso per risarcimento danni — Accordi internazionali — Accordo di associazione CEE-Turchia — Unione doganale tra la Comunità europea e la Turchia — Aiuti finanziari compensativi») .....	11
2006/C 121/20	Causa T-176/04: Ordinanza del Tribunale di primo grado 6 marzo 2006 — Marcuccio/Commissione («Dipendenti — Previdenza sociale — Accesso alle informazioni relative all'esistenza di una relazione medica — Trasmissione dopo la presentazione del ricorso — Non luogo a provvedere») .....	12



<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro ( <i>segue</i> )	<i>Pagina</i>
2006/C 121/21	Causa T-4/05: Ordinanza del Tribunale di primo grado 22 marzo 2006 — Strack/Commissione (Dipendenti — Dipendente che informa l'OLAF di comportamenti eventualmente riprensibili — Decisione dell'OLAF di archiviare l'indagine — Atto recante pregiudizio — Legittimazione ad agire — Irrricevibilità) .....	12
2006/C 121/22	Causa T-454/05 R: Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 24 marzo 2006 — Sumitomo Chemical Agro Europe e Philagro Francia/Commissione («Procedimento sommario — Direttiva 91/414/CEE — Ricevibilità») .....	13
2006/C 121/23	Causa T-307/05: Ricorso presentato l'8 agosto 2005 — Fermont/Commissione .....	13
2006/C 121/24	Causa T-78/06: Ricorso presentato il 24 febbraio 2006 — Armando Álvarez/Commissione .....	14
2006/C 121/25	Causa T-86/06: Ricorso presentato il 16 marzo 2006 — Studio Bichara e.a./Commissione .....	14
2006/C 121/26	Causa T-94/06: Ricorso presentato il 13 marzo 2006 — Gargani/Parlamento .....	15
2006/C 121/27	Causa T-99/06: Ricorso presentato il 30 marzo 2006 — Phildar/UAMI .....	15
2006/C 121/28	Causa T-101/06: Ricorso presentato il 23 marzo 2006 — Castell del Remei/UAMI .....	16
2006/C 121/29	Causa T-102/06: Ricorso presentato il 4 aprile 2006 — Investire Partecipazioni/Commissione .....	16
2006/C 121/30	Causa T-103/06: Ricorso presentato il 27 marzo 2006 — ESOTRADE/UAMI .....	17
2006/C 121/31	Causa T-105/06: Ricorso presentato il 7 aprile 2006 — InterVideo/UAMI .....	17
2006/C 121/32	Causa T-287/01: Ordinanza del Tribunale di primo grado del 20 marzo 2006 — Bioelettrica/Commissione .....	18
2006/C 121/33	Causa T-56/03: Ordinanza del Tribunale di primo grado 15 marzo 2006 — Bioelettrica/Commissione .....	18
2006/C 121/34	Causa T-86/03: Ordinanza del Tribunale di primo grado 21 marzo 2006 — Holcim (Francia)/Commissione .....	18
2006/C 121/35	Causa T-322/04: Ordinanza del Tribunale di primo grado 21 marzo 2006 — Colgate — Palmolive/UAMI .....	18
TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL'UNIONE EUROPEA		
2006/C 121/36	Causa F-28/06: Ricorso presentato il 17 marzo 2006 — Sequeira Wandschneider/Commissione .....	19
2006/C 121/37	Causa F-29/06: Ricorso presentato il 13 marzo 2006 — Arnaldos Rosauero e a./Commissione .....	19



II *Atti preparatori*

.....

---

III *Informazioni*

2006/C 121/38

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*

GU C 108 del 6.5.2006 ..... 21



## I

(Comunicazioni)

## CORTE DI GIUSTIZIA

## CORTE DI GIUSTIZIA

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Aachen (Germania) l'11 gennaio 2006 — Morgan/Bezirksregierung Köln**

**(Causa C-11/06)**

(2006/C 121/01)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Verwaltungsgericht Aachen (Germania).

**Parti nella causa principale**

*Ricorrente:* Rhiannan Morgan.

*Convenuta:* Bezirksregierung Köln.

**Questione pregiudiziale**

Se il diritto di libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, sancito dagli artt. 17 CE e 18 CE, impedisca ad uno Stato membro di negare ad un proprio cittadino, in una fattispecie come quella oggetto del presente procedimento, la concessione di sussidi all'istruzione per studi a tempo pieno da compiersi in un altro Stato membro, sulla base del rilievo che tali studi non rappresenterebbero la prosecuzione di una frequenza di una durata minima di un anno di un centro di istruzione nazionale.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Aachen (Germania) l'11 gennaio 2006 — Iris Bucher/Landrat des Kreises Düren**

**(Causa C-12/06)**

(2006/C 121/02)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Verwaltungsgericht Aachen (Germania).

**Parti nella causa principale**

*Ricorrente:* Iris Bucher.

*Convenuta:* Landrat des Kreises Düren.

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se il diritto di libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, sancito dagli artt. 17 CE e 18 CE, impedisca ad uno Stato membro di negare ad un proprio cittadino, in una fattispecie come quella oggetto del presente procedimento, la concessione di sussidi all'istruzione per studi a tempo pieno da compiersi in un altro Stato membro, sulla base del rilievo che tali studi non rappresenterebbero la prosecuzione di una frequenza di una durata minima di un anno di un centro di istruzione nazionale.
- 2) Se il principio di libera circolazione dei cittadini dell'Unione, sancito dagli artt. 17 CE e 18 CE, vieti ad uno Stato membro di negare un proprio cittadino — che assolva in qualità di cosiddetto pendolare i propri studi in uno Stato membro contiguo — la concessione dei sussidi all'istruzione in un caso come quello di specie, sulla base del rilievo che il detto cittadino risiederebbe nella località di confine del territorio nazionale unicamente a fini di istruzione, senza che tale località costituisca la sua residenza permanente.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Obvodní Soud pro Prahu 3 il 6 febbraio 2006 — Český Telecom a.s./Czech On Line a.s.**

(Causa C-64/06)

(2006/C 121/03)

*Lingua processuale: il ceco*

**Giudice del rinvio**

Obvodní Soud pro Prahu 3

Data di deposito: 6 febbraio 2006.

**Parti nella causa principale**

*Ricorrente:* Český Telecom a.s.

*Convenuta:* Czech On Line a.s.

**Questioni pregiudiziali**

1) Se l'autorità nazionale per le telecomunicazioni (Český telekomunikační úřad) fosse legittimata ad imporre, mediante decisione amministrativa intervenuta dopo il 1° maggio 2004, quindi in seguito all'adesione della Repubblica ceca alle Comunità europee, a una società di telecomunicazioni dotata di significativo (dominante) potere di mercato nel settore delle comunicazioni l'obbligo di concludere un contratto per l'interconnessione della sua rete con un altro operatore.

2) In caso di risposta affermativa alla prima questione pregiudiziale:

se l'autorità nazionale per le telecomunicazioni fosse legittimata ad agire in tal modo solamente alle condizioni fissate dall'art. 8, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/19/CE (direttiva accesso), vale a dire anche sulla base di una previa analisi del mercato effettuata in conformità dell'art. 16 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) e sulla base della previa procedura descritta agli artt. 6 e 7 della direttiva quadro 2002/21/CE,

ovvero (per esempio ai sensi del quindicesimo considerando, dell'art. 3, dell'art. 4, n. 1, dell'art. 5, n. 1, lett. a), e n. 4, dell'art. 10, nn. 1 e 2, della direttiva accesso del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/19/CE) se potesse agire in tal senso anche senza previa analisi del mercato.

3) Se possa influire sulla risposta alla questione sub 2) il fatto che la domanda dell'operatore concreto diretta ad ottenere una decisione di interconnessione coatta della sua rete con la rete dell'operatore dotato di un significativo (dominante) potere di mercato nel settore delle telecomunicazioni sia stata notificata all'autorità nazionale e il procedimento vertente su tale domanda si sia svolto in misura determi-

nante dinanzi ad essa prima del 1° maggio 2004, vale a dire prima dell'adesione della Repubblica ceca alle Comunità europee.

4) Poiché nel periodo rilevante — tra il 1° maggio 2004 e il 30 aprile 2005 — la Repubblica ceca non ha dato attuazione in misura sufficiente alle succitate direttive, se sia possibile applicare direttamente le direttive 2002/21/CE (direttiva quadro) e 2002/19/CE (direttiva accesso), vale a dire

a) se tali direttive (o una di loro) siano incondizionate e sufficientemente chiare da poter essere applicate (dal giudice) al posto della legge nazionale;

b) se, in conseguenza della mancata trasposizione delle direttive 2002/19/CE (direttiva accesso) e 2002/21/CE (direttiva quadro), l'operatore con un significativo (dominante) potere di mercato nel settore delle telecomunicazioni sia legittimato (attivamente e soggettivamente) a far valere il loro effetto diretto e se tali direttive (o una di loro) garantiscano la protezione degli interessi del soggetto che rifiuta di concludere un contratto in materia di interconnessione (per la parte che riguarda il servizio ADSL) con altri operatori di telecomunicazioni nello stesso Paese (e, secondo il giudizio dell'autorità nazionale di regolamentazione, che deve parimenti formare oggetto di esame, in tal modo agisce in contrasto con gli obiettivi del Nuovo quadro normativo);

c) se il detto operatore possa invocare l'effetto diretto delle direttive (o di una di esse) non debitamente trasposte quando (anche se siano soddisfatte le condizioni previste dalle direttive) la decisione dell'autorità nazionale per le telecomunicazioni verte sempre sulle condizioni concrete di interconnessione delle reti degli operatori, e quindi sull'imposizione di obblighi concreti ai singoli.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Social n. 3 il 14 febbraio 2006 — Vicente Pascual García/Confederación Hidrográfica del Duero**

(Causa C-87/06)

(2006/C 121/04)

*Lingua processuale: lo spagnolo*

**Giudice del rinvio**

Juzgado de lo Social n. 3 di Valladolid

**Parte/i nella causa principale**

Ricorrente: Vicente Pascual García

Convenuta: Confederación Hidrográfica del Duero

**Questioni pregiudiziali**

1) Se il principio di parità di trattamento, che vieta qualsiasi discriminazione in ragione dell'età, sancito dall'art. 13 del Trattato e dall'art. 2, n. 1, della direttiva 2000/78<sup>(1)</sup>, osti ad una legge nazionale (in concreto il primo comma della disposizione transitoria unica della «legge 14/2005 del 1° luglio sulle clausole dei contratti collettivi riferite al compimento dell'età pensionabile ordinaria») che considera valide le clausole di pensionamento forzato stabilite nei contratti collettivi le quali richiedano, come unici requisiti, che il lavoratore abbia compiuto l'età pensionabile ordinaria e che soddisfi le condizioni stabilite nella normativa dello Stato spagnolo in materia di previdenza sociale per accedere alla pensione di vecchiaia di tipo contributivo, laddove per gli accordi che saranno stipulati in futuro, affinché si possa ammettere la risoluzione del contratto in ragione dell'età, si richiede inoltre all'impresa che tali risoluzioni siano vincolate ad una politica del lavoro.

In caso di soluzione affermativa di tale questione,

2) Se il principio di parità di trattamento, che vieta qualsiasi discriminazione in ragione dell'età, sancito dall'art. 13 del Trattato e dall'art. 2, n. 1, della direttiva 2000/78, mi obblighi in qualità di giudice nazionale a disapplicare nel caso di specie la disposizione transitoria unica della citata legge 14/2005.

<sup>(1)</sup> Direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16).

**Ricorso proposto il 10 febbraio 2006 da Soffass SpA avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee, del 23 novembre 2005, causa T-396/04, Soffass SpA/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI)**

(Causa C-92/06 P)

(2006/C 121/05)

Lingua processuale: l'italiano

**Parti**

Ricorrente: Soffass SpA [rappresentanti: V. Bilardo, C. Bacchini, M. Mazzitelli, avvocati]

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI)

Altre parti nel procedimento: Sodipan SCA, interveniente

**Conclusioni della ricorrente:**

- Annullare la sentenza impugnata.
- Accogliere le conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado e annullare la decisione, resa dalla Prima Commissione di Ricorso dell'UAMI del 16.7.2004 nel procedimento n. R0699/2003-1.
- Condannare l'UAMI al pagamento delle spese.

**Motivi e principali argomenti**

Il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata è stata resa contravvenendo al disposto di cui all'art. 8, n. 1, lett. b) e n. 2, lett. a), sub ii) del Regolamento CE 40/94<sup>(1)</sup>, il quale prevede che «...Un marchio è escluso dalla registrazione se a causa dell'identità o della somiglianza di detto marchio con il marchio anteriore e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato...». Essa ha infatti disatteso la nozione di rischio di confusione quale è interpretato dalla Corte di Giustizia delle comunità Europee.

Secondo il ricorrente i marchi facenti l'oggetto della presente controversia non sono fra loro confondibili stante le evidenti diversità fonetiche, visive, grafiche e concettuali.

<sup>(1)</sup> GU L 11, 14/01/1994 pag. 1.

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno dei Paesi Bassi, presentato il 23 febbraio 2006**

(Causa C-108/06)

(2006/C 121/06)

Lingua processuale: l'olandese

**Parti**

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: H. van Vliet e F. Simonetti, in qualità di agenti).

Convenuto: Regno dei Paesi Bassi



### Conclusioni della ricorrente

- dichiarare che il Regno dei Paesi Bassi, non avendo adottato i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari per recepire la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 giugno 2001, 2001/41/CE<sup>(1)</sup>, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, o non avendoli attualmente comunicati alla Commissione, è venuto meno agli obblighi impostigli da detta direttiva;
- condannare il Regno dei Paesi Bassi alle spese.

### Motivi e principali argomenti

Il termine di recepimento della direttiva nel diritto nazionale è scaduto il 21 luglio 2004.

<sup>(1)</sup> GU L 197, pag. 30.

### Ricorso presentato il 24 febbraio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica

(Causa C-112/06)

(2006/C 121/07)

*Lingua processuale: il greco*

### Parti

*Ricorrente:* Commissione delle Comunità europee (rappresentante: M. Kostantinidis)

*Convenuta:* Repubblica ellenica

### Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia dichiarare che:

- a) La Repubblica ellenica, non avendo adottato i provvedimenti necessari affinché:
  - i rifiuti nelle discariche di Mesomouri e Kouroupitos a Creta siano gestiti in modo da non mettere in pericolo la salute dell'uomo e dell'ambiente;
  - i rifiuti nelle discariche di Mesomouri e Kouroupitos siano consegnati a un ente di raccolta dei rifiuti privato o pubblico o ad un'impresa che effettua operazioni di smaltimento dei rifiuti;
  - la discarica di Mesomouri, che non è stata autorizzata a continuare a funzionare, cessa di essere operativa al più presto e che a ciò faccia seguito la necessaria procedura di cura e di gestione, ha violato gli obblighi che le

incombono in forza degli artt. 4 e 8 della direttiva 75/442/CEE<sup>(1)</sup>, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva 91/156/CEE<sup>(2)</sup>, nonché dell'art. 14, lett. b), della direttiva 99/31/CE<sup>(3)</sup>, relativa alle discariche di rifiuti.

- b) condannare la Repubblica ellenica alle spese.

### Motivi e principali argomenti

1. La ricorrente ritiene che lo smaltimento dei rifiuti nelle discariche di Mesomouri e Kouroupitos di Creta avvenga in violazione degli obblighi che incombono alla Repubblica ellenica in forza degli artt. 4 e 8 della direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva 91/156/CEE, nonché dell'art. 14, lett. b), della direttiva 99/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti.
2. Per quanto riguarda la discarica non soggetta a controllo di Mesomouri, le conseguenze le conclusioni del rapporto dei periti della Commissione hanno indicato che il deposito di 90 000 tonnellate di rifiuti nella discarica mette in pericolo la salute umana e può danneggiare l'ambiente. Inoltre, la Commissione sottolinea che le autorità elleniche non hanno adottato i provvedimenti necessari ad assicurare che i rifiuti stoccati a Mesomouri siano consegnati ad un ente privato o pubblico di raccolta dei rifiuti o ad un'impresa che effettua operazioni di smaltimento dei rifiuti.

La Commissione aggiunge che le autorità elleniche hanno deciso che la discarica di Mesomouri doveva cessare la sua attività, considerando indispensabile la sua bonifica e la creazione dei presupposti necessari alla futura cura e gestione della discarica stessa. Tuttavia, tale decisione non contiene un preciso calendario dei lavori di adeguamento e non è ancora stata attuata a causa della mancanza di risorse per la sua realizzazione.

3. Per quanto riguarda l'ex discarica di prodotti agricoli di Kouroupitos, il rapporto dei periti della Commissione ha indicato che la discarica non è stata sistemata e ha segnalato i probabili pericoli per la salute umana e per l'ambiente. Il rapporto attesta, in particolare: 1) la rimozione a causa dell'acqua della maggior parte del rivestimento di terra, 2) l'insufficiente stabilità della resistenza all'usura, e, 3) l'incenerimento dei rifiuti esistenti nella discarica, che possono provocare delle emissioni tossiche. Parallelamente, le autorità elleniche non hanno adottato i provvedimenti necessari per assicurare che i rifiuti di Kouroupitos siano consegnati ad un ente privato o pubblico di raccolta dei rifiuti o ad un'impresa che effettua operazioni di smaltimento dei rifiuti.

<sup>(1)</sup> GU L 194 del 25.07.1975, pag. 39.

<sup>(2)</sup> GU L 78 del 26.03.1991, pag. 32.

<sup>(3)</sup> GU L 182 del 16.07.1999, pag. 1.



**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tampe-  
reen käräjäoikeus (Finlandia) il 28 febbraio 2006 — Sari  
Kiiski/Tampereen kaupunki**

(Causa C-116/06)

(2006/C 121/08)

*Lingua processuale: il finlandese*

**Giudice del rinvio**

Tampereen käräjäoikeus (Finlandia).

**Parti nella causa principale**

*Ricorrente:* Sari Kiiski.

*Convenuta:* Tampereen kaupunki.

**Questioni pregiudiziali**

1) Se sussista una discriminazione diretta o indiretta, contraria all'art. 2 della direttiva 76/207/CE<sup>(1)</sup> sulla parità di trattamento come modificata dalla direttiva 2002/73<sup>(2)</sup>, qualora un datore di lavoro rifiuti di cambiare la data del congedo parentale per l'educazione dei figli accordato ad una lavoratrice o di sospenderlo a causa di una nuova gravidanza di cui la lavoratrice è venuta a conoscenza prima dell'inizio del congedo parentale, poggiando sull'interpretazione consolidata di disposizioni nazionali a norma delle quali una nuova gravidanza non è in linea generale un motivo imprevedibile e giustificato sulla cui base possono essere cambiate la data e la durata del congedo parentale.

2) Se un datore di lavoro possa giustificare la sua condotta, che è descritta al punto 1) e costituisce eventualmente una discriminazione indiretta, in modo sufficiente con riferimento alla menzionata direttiva, nel senso che la modifica dell'organizzazione del lavoro degli insegnanti e la continuità dell'insegnamento implicherebbero i problemi abituali, ma non seri impedimenti o che il datore di lavoro dovrebbe a norma delle disposizioni nazionali indennizzare la perdita di salario causata al supplente dell'insegnante che si trovi in congedo parentale se l'insegnante già in congedo parentale ritornasse al proprio lavoro durante il medesimo.

3) Se sia applicabile la direttiva 92/85/CEE<sup>(3)</sup> sulla protezione delle lavoratrici gestanti e di altre determinate lavoratrici e, in caso di applicabilità della suddetta direttiva, se la condotta del datore di lavoro descritta al punto 1) contrasti con gli artt. 8 e 11 di codesta direttiva allorché la lavoratrice, proseguendo il suo congedo parentale, perda la possibilità di fruire dei benefici salariali del congedo di maternità fondati sul rapporto di servizio.

<sup>(1)</sup> Direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 39, del 14 febbraio 1976, pag. 40).

<sup>(2)</sup> Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 settembre 2002, 2002/73/CE, che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 269, del 5 ottobre 2005, pag. 15).

<sup>(3)</sup> Direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/85/CEE, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU L 348, del 28 novembre 1992, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Commis-  
sione tributaria provinciale di Roma il 28 febbraio 2006 —  
Diagram APS Applicazioni Prodotti Software/Agenzia  
Entrate Ufficio Roma 6**

(Causa C-118/06)

(2006/C 121/09)

*Lingua processuale: l'italiano*

**Giudice del rinvio**

Commissione tributaria provinciale di Roma.

**Parti nella causa principale**

*Ricorrente:* Diagram APS Applicazioni Prodotti Software.

*Convenuta:* Agenzia Entrate Ufficio Roma 6.

**Questioni pregiudiziali**

La Commissione Tributaria provinciale di Roma pone alla Corte di Giustizia il seguente quesito:

«se l'art. 33 della direttiva 77/388/CEE <sup>(1)</sup> (così come modificato dalla direttiva 91/680/CEE <sup>(2)</sup>) debba essere interpretato nel senso che esso vieti di assoggettare ad IRAP il valore della produzione netta derivante dall'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla produzione di servizi».

<sup>(1)</sup> GU L 145, 13/06/1977 p. 1

<sup>(2)</sup> GU L 376, 31/12/1991 p. 1

**Ricorso presentato il 15 marzo 2006 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna**

(Causa C-141/06)

(2006/C 121/10)

*Lingua processuale: lo spagnolo*

**Parti**

*Ricorrente:* Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Aresu e J.R. Vidal Puig, agenti)

*Convenuto:* Regno di Spagna

**Conclusioni della ricorrente**

— Dichiarare che, non avendo adottato, in relazione ai servizi finanziari diversi dalle assicurazioni private, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 settembre 2002, 2002/65/CE <sup>(1)</sup>, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE <sup>(2)</sup> del Consiglio e le direttive 97/7/CE <sup>(3)</sup> e 98/27/CE <sup>(4)</sup>, o, in ogni caso, non avendone informato la Commissione, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù della detta direttiva;

— condannare il Regno di Spagna alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

Il termine impartito per il recepimento della direttiva nell'ordinamento giuridico nazionale è scaduto il 9 ottobre 2004.

<sup>(1)</sup> GU L 271, pag. 16

<sup>(2)</sup> GU L 330, pag. 50

<sup>(3)</sup> GU L 144, pag. 19

<sup>(4)</sup> GU L 166, pag. 51

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Hamburg il 17 marzo 2006 — Ludwigs-Apotheke München Internationale Apotheke/Juers Pharma Import-Export GmbH**

(Causa C-143/06)

(2006/C 121/11)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Landgericht Hamburg.

**Parte/i nella causa principale**

*Ricorrente:* Ludwigs-Apotheke München Internationale Apotheke.

*Convenuto:* Juers Pharma Import-Export GmbH.

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se la disposizione di cui all'art. 86, n. 2, terzo trattino, della direttiva 2001/83/CE <sup>(1)</sup>, vada interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale che consideri pubblicità vietata per l'importazione di medicinali l'invio degli elenchi dei prezzi di medicinali alle farmacie qualora e nella misura in cui si tratti di medicinali non autorizzati nello Stato membro interessato ma possano, in casi particolari, esservi importati da altri Stati membri dell'Unione nonché da paesi terzi.
- 2) Quale funzione vada attribuita alla disposizione secondo cui il titolo sulla pubblicità non riguarda i cataloghi di vendita e gli elenchi dei prezzi purché non vi figurino informazioni relative ai medicinali, quando in tal modo non viene definito tassativamente l'ambito di applicazione delle disposizioni nazionali relative alla pubblicità di medicinali.

<sup>(1)</sup> GU L 311, pag. 67.

**Ricorso della Henkel KGaA contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) 17 gennaio 2006 nella causa T-398/04, Henkel KGaA contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)**

(Causa C-144/06 P)

(2006/C 121/12)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Parti**

*Ricorrente:* Henkel KGaA (rappresentante: avv. Dr. C. Osterrieth)

*Altre parti nel procedimento:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

**Conclusioni della ricorrente**

- annullare la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 17 gennaio 2006 nella causa T-398/04 <sup>(1)</sup>, notificata il 23 gennaio 2006, e annullare la decisione 4 agosto 2004 della seconda commissione di ricorso dell'UAMI (pratica R771/1999-2), relativa alla domanda di registrazione del marchio comunitario contrassegnato dal n. 000941971,
- condannare l'Ufficio per l'armonizzazione alle spese del procedimento.

**Motivi e principali argomenti**

La ricorrente fa valere come motivo in giudizio la violazione del diritto sostanziale che risiederebbe nell'errata valutazione sul piano giuridico e fattuale della necessità del carattere distintivo del marchio richiesto.

Il Tribunale di primo grado nella sua sentenza impugnata avrebbe erratamente ammesso che il segno distintivo richiesto — un marchio figurativo avente tre colori, che riproduce fedelmente una tavoletta impiegata per il lavaggio e come detersivo — non dispone di sufficiente carattere distintivo. Tale tesi del Tribunale non corrisponderebbe né ai criteri finora adottati della Corte di giustizia quanto ai requisiti relativi al carattere distintivo di un marchio figurativo, né terrebbe conto dei dati effettivi del mercato pertinente.

Non vi sarebbero elementi a favore della «regola empirica» del Tribunale, secondo cui le merci in questione sarebbero acquistate senza particolare cura e secondo cui il commercio non si orienterà neanche per una parte molto rilevante in base alla raffigurazione del prodotto. Contrariamente a questa supposizione del Tribunale, i settori commerciali in questione sareb-

bero sicuramente abituati a trarre dirette conseguenze quanto al produttore anche e solamente alla luce della configurazione delle specifiche merci, raffigurate singolarmente. Sul mercato in questione sarebbe divenuto usuale che la singola configurazione delle tavolette impiegate per la pulizia e come detersivo svolga una diretta funzione per individuare l'origine: ogni produttore impiega colorazioni diverse per distinguere i suoi prodotti da quelli di altri produttori.

In occasione dell'esame del carattere distintivo si dovrebbe soltanto esaminare se il segno distintivo richiesto sia adatto a distinguere la merce, per la quale viene richiesta l'iscrizione, come originaria di un'impresa determinata e a distinguere quindi questa merce da quelle di altre imprese. Peculiarità e originalità non sarebbero necessarie e non potrebbero costituire i criteri decisivi di un esame. Poiché la ricorrente avrebbe scelto più elementi figurativi, vale a dire la forma quadrata, la disposizione degli strati, nonché l'introduzione di un nucleo ovale, combinato con la libera scelta di tre colori, essa avrebbe determinato sufficientemente i singoli elementi, che fanno apparire il segno figurativo come sufficientemente distintivo.

<sup>(1)</sup> GU C 74, pag. 18.

**Ricorso proposto il 17 marzo 2006 da Arizona Chemical BV, Eastman Belgium BVBA, Cray Valley Iberica, SA avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) 14 dicembre 2005, causa T-369/03, Arizona Chemical BV, Eastman Belgium BVBA, Cray Valley Iberica, SA/Commissione delle Comunità europee, sostenuta dalla Finlandia**

(Causa C-150/06 P)

(2006/C 121/13)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrenti:* Arizona Chemical BV, Eastman Belgium BVBA, Cray Valley Iberica, SA (rappresentanti: K. Van Maldegem e C. Mereu, avocats)

*Altre parti nel procedimento:* Commissione delle Comunità europee, Finlandia, Resinall Europe BVBA

### Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

- dichiarare il presente ricorso ammissibile e fondato;
- annullare l'ordinanza del Tribunale di primo grado 14 dicembre 2005, nella causa T-369/03;
- dichiarare ammissibili le conclusioni delle ricorrenti formulate nella causa T-369/03;
- statuire sul merito, ovvero, in subordine, rinviare la controversia al Tribunale affinché quest'ultimo statuisca sul merito, e
- condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese di entrambi i gradi di giudizio.

### Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti sostengono che le pronunce del Tribunale di primo grado dovrebbero essere annullate per i seguenti motivi:

- 1) Incoerenza della motivazione ed errata applicazione del criterio giuridico di ammissibilità applicabile al destinatario di un atto vincolante diretto a produrre effetti giuridici

Le ricorrenti sostengono che il Tribunale di primo grado sia incorso in un errore di diritto laddove non ha fondato la sua valutazione sul fatto che la decisione contestata costituisce un atto vincolante diretto a produrre effetti giuridici che hanno modificato in misura rilevante la loro situazione.

- 2) Errata interpretazione del quadro normativo applicabile alla valutazione dei dati forniti dalle ricorrenti ai sensi della direttiva 67/548/CEE

Le ricorrenti sostengono che il Tribunale di primo grado è incorso in un errore di diritto dichiarando che la valutazione dei dati da esse forniti e la decisione finale della Commissione in merito alla rilevanza di tali dati ai fini della declassificazione non costituiscono una procedura amministrativa soggetta a impugnazione.

- 3) Errata interpretazione del quadro normativo e dei connessi diritti delle ricorrenti ai sensi della direttiva 67/548/CEE.

Le ricorrenti sostengono che il Tribunale di primo grado è incorso in un errore di diritto concludendo che le stesse non potevano presentare un ricorso di impugnazione in quanto miravano a contestare una misura di portata generale.

- 4) Violazione del diritto delle ricorrenti ad un'effettiva tutela giurisdizionale

Le ricorrenti sostengono che il Tribunale è incorso in errore di diritto dichiarando che esse avrebbero potuto impugnare a livello nazionale la decisione contestata.

- 5) Errore di diritto nel concludere che l'azione delle ricorrenti si era prescritta

Le ricorrenti sostengono che l'azione di risarcimento non si era prescritta in quanto il momento iniziale per la quantificazione dei danni è rappresentato, al più presto, dalla decisione della Commissione del 1999 che ha negato la declassificazione e, al più tardi, dalla decisione contestata.

### Ricorso presentato il 23 marzo 2006 — Commissione delle Comunità europee/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

(Causa C-155/06)

(2006/C 121/14)

*Lingua processuale: l'inglese*

### Parti

*Ricorrente:* Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Patakia e D. Lawunmi, agenti)

*Convenuto:* Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

### Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord non ha adottato tutti i provvedimenti definitivi necessari per adempiere agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 53 della direttiva del Consiglio 13 maggio 1996, 96/29/Euratom <sup>(1)</sup>, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, a causa dell'assenza di disposizioni che consentano un adeguato intervento in tutte le situazioni di esposizione prolungata a radiazioni ionizzanti dovuta agli effetti di un'emergenza radiologica o di una pratica passata;

— condannare Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alle spese.

### Motivi e principali argomenti

Il Titolo IX della direttiva fissa gli obblighi degli Stati membri circa la preparazione e la realizzazione di interventi nel caso di un'emergenza radiologica. L'art. 53 stabilisce che gli Stati membri sono responsabili per gli interventi in caso di esposizione prolungata.

Le autorità del Regno Unito hanno riconosciuto che la loro attuale normativa non recepisce integralmente la direttiva, poiché non prevede provvedimenti per tutti i casi in cui è identificata una situazione di contaminazione radioattiva. La denuncia che ha dato il via al presente procedimento faceva constatare che non è possibile identificare e prendere provvedimenti contro un'esposizione prolungata per attività passate per le quali non sia mai stata rilasciata un'autorizzazione, essendo gli interventi possibili soltanto qualora l'esposizione possa essere ricollegata ad una specifica attività passata svolta in una zona in cui è ora rilevata una possibile contaminazione radioattiva.

(<sup>1</sup>) GU L 159, pag. 1.

### Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'art. 58 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, sulla cui base la Repubblica ceca è diventata Stato membro dell'Unione europea dal 1° maggio 2004, debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro può far valere nei confronti di un singolo un regolamento che al momento dell'applicazione non sia stato regolarmente pubblicato sulla Gazzetta ufficiale nella lingua ufficiale del detto Stato membro.
- 2) In caso di risposta negativa alla prima questione: se l'inapplicabilità al singolo del regolamento di cui si tratta rappresenti un problema di interpretazione o un problema di validità del diritto comunitario ai sensi dell'art. 234 CE.
- 3) Qualora la Corte di giustizia dichiari che la questione pregiudiziale proposta riguarda la validità di un atto comunitario nel senso della sentenza 22 ottobre 1987, causa 314/85, Foto-Frost (Racc. pag. 4199), se il regolamento n. 2454/93 sia invalido in relazione alla ricorrente e alla sua controversia con le autorità doganali della Repubblica ceca a causa della mancata regolare pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ai sensi dell'art. 58 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione.

### Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský Soud v Ostravě il 24 marzo 2006 — Skoma-Lux s.r.o. contro Celní ředitelství Olomouc

(Causa C-161/06)

(2006/C 121/15)

Lingua processuale: il ceco

### Giudice del rinvio

Krajský Soud v Ostravě

### Parte nella causa principale

Ricorrente: Skoma-Lux s.r.o

Convenuto: Celní ředitelství Olomouc

### Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (Civil Division) (England and Wales) il 29 marzo 2006 — The Queen, su richiesta della Northern Foods Plc./The Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs

(Causa C-169/06)

(2006/C 121/16)

Lingua processuale: l'inglese

### Giudice del rinvio

Court of Appeal (Civil Division) (England and Wales).

### Parti nella causa principale

Ricorrente: The Queen, su richiesta della Northern Foods Plc.

*Convenuto:* The Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs.

*Interveniente:* The Melton Mowbray Pork Pie Association

### Questioni pregiudiziali

Qualora il disciplinare in una domanda di registrazione di un'indicazione geografica protetta (IGP) relativa a «Melton Mowbray Pork Pies», effettuata in base al regolamento del Consiglio 2081/92/CEE relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari (in prosieguo: il «regolamento»), delimiti l'area geografica rilevante come:

la città di Melton Mowbray e i suoi dintorni collegati nel modo seguente:

- a nord, dalla A52 a partire dalla M1 e dalla A1, compresa la città di Nottingham;
  - a est, dalla A1, a partire dalla A52 fino alla A45, comprese le città di Grantham e Stamford;
  - a ovest, dalla M1, a partire dalla A52 fino alla A45; e
  - a sud, a partire dalla A45 fino alla M1 e fino alla A1, compresa la città di Northampton
- 1) se i requisiti di cui all'art. 2, n. 2, lett. b), del regolamento possano essere soddisfatti laddove la IGP proposta si applicasse a prodotti fabbricati e/o trasformati e/o elaborati in luoghi diversi da quelli il cui nome compare nella IGP;
  - 2) in tal caso, quali criteri debbano essere applicati nel delimitare l'area geografica individuata di cui agli artt. 2, n. 2, lett. ), e 4, n. 2, lett. c), del regolamento

**Ricorso proposto il 31 marzo 2006 da T.I.M.E. ART Uluslararasi Saat Ticareti ve dis Ticaret A.S. avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione) 12 gennaio 2006, causa T-147/03, Devinlec Développement Innovation Leclerc SA / Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e T.I.M.E. ART Uluslararasi Saat Ticareti ve Ticaret AS**

**(Causa C-171/06 P)**

(2006/C 121/17)

*Lingua processuale: l'inglese*

### Parti

*Ricorrente:* T.I.M.E. ART Uluslararasi Saat Ticareti ve dis Ticaret A.S. (rappresentanti: avv.ti M. Francetti e F. Jacobacci)

*Altre parti nel procedimento:* Devinlec Développement Innovation Leclerc SA, Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

### Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- revocare la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado il 12 gennaio 2006 nella causa T-147/03 in quanto viola l'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94<sup>(1)</sup>;
- accogliere le conclusioni presentate dalla T.I.M.E durante il primo grado di giudizio con la sua lettera in data 28 ottobre 2003.

### Motivi e principali argomenti

La ricorrente sostiene che la sentenza del Tribunale di primo grado dovrebbe essere annullata in quanto quest'ultimo ha violato ed erroneamente applicato l'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94:

- omettendo di prendere in considerazione la forza distintiva del marchio anteriore («QUANTIEME»), un elemento essenziale di cui si deve tener conto nel valutare il rischio di confusione;
- concludendo che, nonostante il divario concettuale tra i due marchi, permane un rischio di confusione in ragione delle loro somiglianze sul piano fonetico e visivo.

<sup>(1)</sup> GU L 11, 14.01.1994, pagg. 1-36



## TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

**Sentenza del Tribunale di primo grado del 22 marzo 2006**  
— Mausolf/Europol

(Cause riunite T-209/02 e 210/04) <sup>(1)</sup>

(«*Personale di Europol — Retribuzione — Scatti accordati in base ad una valutazione — Decisione del direttore*»)

(2006/C 121/18)

Lingua di procedura: l'olandese

**Parti**

*Ricorrente:* Andreas Mausolf (Leida, Paesi Bassi) [Rappresentanti: M. Baltusen e P. de Casparis, avvocati]

*Convenuto:* Ufficio europeo di polizia (Europol) [Rappresentanti: inizialmente K. Hennessy-Massarò e D. Heimans, successivamente K. Hennessy-Massarò, N. Urban e D. Neumann, agenti]

**Oggetto della causa**

Domande dirette, da un lato, all'annullamento della decisione 23 novembre 2001, con la quale il direttore di Europol ha accordato al ricorrente un avanzamento di uno scatto a decorrere dal 1° luglio 2001, nonché della decisione implicita di rigetto del reclamo del ricorrente contro detta decisione e, inoltre, all'annullamento delle decisioni 2 gennaio 2003 e 1° marzo 2004, con le quali il direttore di Europol ha deciso di non concedere al ricorrente un avanzamento di uno scatto supplementare a decorrere dal 1° luglio 2002.

**Dispositivo della sentenza**

- 1) *I ricorsi sono respinti.*
- 2) *Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.*

<sup>(1)</sup> GU C 202 del 24.8.2002

**Sentenza del Tribunale di primo grado del 30 marzo 2006**  
— Yedaş Tarim ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ/Consiglio e Commissione

(Causa T-367/03) <sup>(1)</sup>

(«*Ricorso per risarcimento danni — Accordi internazionali — Accordo di associazione CEE-Turchia — Unione doganale tra la Comunità europea e la Turchia — Aiuti finanziari compensativi*»)

(2006/C 121/19)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

*Ricorrente:* Yedaş Tarim ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ [Ümraniye, Istanbul (Turchia)] [Rappresentante: R. Sinner, avvocato]

*Convenuti:* Consiglio dell'Unione europea [Rappresentanti: M. Bishop e D. Canga Fano, in qualità di agenti] e Commissione delle Comunità europee [Rappresentanti: G. Boudot e X. Lewis, in qualità di agenti]

**Oggetto della causa**

ricorso per risarcimento danni diretto ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente causato dall'applicazione dei procedimenti dell'unione doganale istituita dall'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia e dai suoi protocolli addizionali nonché dalla decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE Turchia 22 dicembre 1995, 96/142/CE, relativa all'attuazione della fase finale dell'unione doganale (GU L 35 del 13 febbraio 1996, pag. 1),

**Dispositivo della sentenza**

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La ricorrente è condannata alle spese.*

<sup>(1)</sup> GU C 59 del 6.3.2004.



**Ordinanza del Tribunale di primo grado 6 marzo 2006 —  
Marcuccio/Commissione**

(Causa T-176/04) <sup>(1)</sup>

**(«Dipendenti — Previdenza sociale — Accesso alle informazioni relative all'esistenza di una relazione medica — Trasmissione dopo la presentazione del ricorso — Non luogo a provvedere»)**

(2006/C 121/20)

Lingua processuale: l'italiano

**Parti**

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase) [Rappresentante: A. Distante, avvocato]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee [Rappresentanti: sig. J. Currall e sig.ra C. Berardis-Kayser, agenti, assistiti dall'avv. A. Dal Ferro]

**Oggetto della causa**

In primo luogo, una domanda di annullamento della decisione implicita della Commissione di respingere la domanda del ricorrente volta ad ottenere l'invio di una relazione medica o la conferma per iscritto dell'inesistenza di tale relazione, in secondo luogo, una domanda di annullamento della decisione implicita della Commissione di respingere il reclamo proposto contro il rigetto della domanda e, in terzo luogo, una domanda diretta a far dichiarare il diritto del ricorrente a che siano accolte le richieste contenute nella sua domanda e nel suo reclamo

**Dispositivo dell'ordinanza**

- 1) Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.
- 2) La Commissione sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal ricorrente prima della notifica del controricorso. Il ricorrente sopporterà le proprie spese sostenute dopo la notifica del controricorso.

<sup>(1)</sup> GU C 179 del 10.7.2004.

**Ordinanza del Tribunale di primo grado 22 marzo 2006 —  
Strack/Commissione**

(Causa T-4/05) <sup>(1)</sup>

**(Dipendenti — Dipendente che informa l'OLAF di comportamenti eventualmente riprensibili — Decisione dell'OLAF di archiviare l'indagine — Atto recante pregiudizio — Legittimazione ad agire — Irricevibilità)**

(2006/C 121/21)

Lingua processuale: il tedesco

**Parti**

Ricorrente: Guido Strack (Wasserliesch, Germania) [Rappresentante: avv. R. Schmitt]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee [Rappresentanti: C. Ladenburger e H. Kraemer, agenti]

**Oggetto della causa**

Da un lato, una domanda di annullamento della decisione dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) 5 febbraio 2004 di archiviare l'indagine nr. OF/2002/0356 e del rapporto finale d'indagine ad essa sotteso sempre del 5 febbraio 2004 e, dall'altro, una domanda di riapertura della detta indagine e di redazione di un nuovo rapporto finale

**Dispositivo dell'ordinanza**

- 1) Il ricorso è irricevibile.
- 2) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

<sup>(1)</sup> GU C 57 del 5.3.2005

**Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 24 marzo 2006 — Sumitomo Chemical Agro Europe e Philagro Francia/Commissione**

(Causa T-454/05 R)

(«*Procedimento sommario — Direttiva 91/414/CEE — Ricevibilità*»)

(2006/C 121/22)

*Lingua di procedura: l'inglese*

#### **Parti**

*Ricorrenti:* Sumitomo Chemical Agro Europe SAS (Saint-Didier-au-Mont-d'Or, Francia) e Philagro France SAS (Saint-Didier-au-Mont-d'Or) [Rappresentanti: K. Van Maldegem e C. Mereu, avvocati]

*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee [Rappresentanti: B. Doherty, agente]

#### **Oggetto della causa**

Domanda diretta, da un lato, alla sospensione di una decisione che si ritiene contenuta in una lettera della Commissione 20 ottobre 2005 e, inoltre, a che siano disposti taluni provvedimenti provvisori concernenti il procedimento amministrativo svoltosi dinanzi alla Commissione per l'iscrizione del procimione nell'allegato I della direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230, pag. 1)

#### **Dispositivo dell'ordinanza**

1) *La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.*

2) *Le spese sono riservate.*

**Ricorso presentato l'8 agosto 2005 — Fermont/Commissione**

(Causa T-307/05)

(2006/C 121/23)

*Lingua di procedura: il francese*

#### **Parti**

*Ricorrente:* Alain Fermont (Kraainem, Belgio) [Rappresentanti: L. Kakiese e N. Luzeyemo, avvocati]

*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee

#### **Conclusioni della ricorrente:**

- ordinare alla Commissione europea di far cessare i comportamenti altamente pregiudizievoli nei confronti del ricorrente dei due dipendenti accusati che violano entrambi le regole dello Statuto del personale;
- constatare la violazione del dovere di tutela del legittimo affidamento;
- constatare che il ricorrente ha subito e vissuto una molestia psicologica da parte dei due dipendenti accusati;
- ordinare alla Commissione europea, per carenza e omissione di fronte ai comportamenti altamente pregiudizievoli dei due dipendenti nei confronti del ricorrente, di versare EUR 5 040 000 come risarcimento morale, fisico e materiale.

#### **Motivi e principali argomenti**

Il ricorrente nella presente causa aveva concluso un contratto di lavoro con il Centro per lo Sviluppo delle Imprese (CSI), una struttura dipendente dal gruppo degli Stati ACP. Nell'ambito dell'esecuzione di questo contratto, il ricorrente aveva come compito l'attuazione dell'armonizzazione sanitaria e la sorveglianza della pesca a Sao Tomé & Principe e nel Golfo di Guinea.

Il ricorrente fa valere innanzitutto che la convenuta avrebbe ostacolato l'esercizio delle sue funzioni.

Il ricorrente fa valere anche una violazione del regolamento CE del Parlamento e del Consiglio n. 1049/2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, nonché una violazione delle disposizioni dello Statuto del personale che vietano la molestia psicologica e sanciscono il dovere di indipendenza.

**Ricorso presentato il 24 febbraio 2006 — Armando Álvarez/Commissione**

(Causa T-78/06)

(2006/C 121/24)

*Lingua di procedura: lo spagnolo*

### Parti

*Ricorrente:* Armando Álvarez, S.A. (Madrid, Spagna) [Rappresentanti: E. Garayar e A. García Castillo, avvocati]

*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee

### Conclusioni della ricorrente

- dichiarare ricevibile il presente ricorso di annullamento;
- annullare la decisione 30 novembre 2005, C(2005) 4634 def., nella pratica COMP/F/38.354, nei limiti in cui concerne l'attribuzione di responsabilità alla Armando Álvarez, S.A.;
- condannare la Commissione all'integralità delle spese sostenute dalla Armando Álvarez, S.A., nel presente ricorso.

### Motivi e principali argomenti

Il ricorso ha per oggetto l'annullamento della decisione della Commissione 30 novembre 2005, C(2005) 4634 def. nella pratica COMP/F/38.354 — Borse industriali. Nella decisione impugnata la Commissione ha dichiarato che la ricorrente, tra altre imprese, aveva violato l'art. 81 CE avendo partecipato nel periodo 1991-2002, ad un insieme di accordi e pratiche concordate nel settore delle borse industriali di plastica in Germania, in Belgio, nei Paesi Bassi, in Lussemburgo, in Spagna e in Francia. Per queste violazioni la Commissione ha inflitto alla ricorrente un'ammenda in solido con l'impresa Plásticos Españoles, S.A.

A sostegno delle sue conclusioni la ricorrente fa valere l'erronea valutazione dei fatti, e la violazione del principio della presunzione di innocenza nonché dei diritti della difesa da parte della Commissione.

**Ricorso presentato il 16 marzo 2006 — Studio Bichara e.a./Commissione**

(Causa T-86/06)

(2006/C 121/25)

*Lingua processuale: l'italiano*

### Parti

*Ricorrenti:* Studio Bichara s.r.l., Riccardo Bichara e Maria Proietti (Roma-Italia) [Rappresentanti: Avv.ti M. Pappalardo, M.C. Santacroce]

*Convenuta:* Commissione delle Comunità Europee

### Conclusioni del ricorrente

- accertare la responsabilità extracontrattuale della Delegazione della Commissione in Papua Nuova Guinea nonché la responsabilità extracontrattuale dell'OLAF in relazione al Progetto n. 8. ACP.PNG.003;
- condannare la Commissione e l'OLAF al risarcimento dei danni subiti a causa del comportamento irregolare nel corso dell'esecuzione del Progetto n. 8.ACP.PNG.003 quantificabili in 5 884 873,99 euro;
- condannare la Commissione al pagamento delle spese del presente giudizio.

### Motivi e principali argomenti

L'oggetto del presente ricorso è il risarcimento dei danni che avrebbe subito la società ricorrente, una società italiana di progettazione che ha operato per anni nell'ambito di programmi finanziati dall'Unione Europea, a causa di una condotta tenuta dai funzionari della Delegazione della Commissione in Papua Nuova Guinea, e dell'Ufficio europeo per la lotta Anti-frode (OLAF), in relazione all'appalto di servizi n. 8. ACP.PNG.003, finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo.

Viene ricordato a questo riguardo che nel dicembre 1999, la società ricorrente si aggiudicò l'appalto in questione, per la progettazione di opere di miglioramento di 9 istituti scolastici situati in varie regioni della Papua Nuova Guinea.

La società ricorrente, considera, insieme ad altre due ricorrenti, che nella fattispecie esisterebbe responsabilità extracontrattuale della Comunità:

- per effetto dell'indebita ingerenza della Delegazione della Commissione in Papua Nuova Guinea nel rapporto contrattuale esistente tra lo Studio Bichara ed il Governo locale riguardo all'appalto di servizi in oggetto. Tale ingerenza avrebbe costretto la società ricorrente a risolvere prematuramente il contratto, facendo venir meno ogni possibilità di composizione amichevole della controversia tra le parti contrattuali,
- per effetto della condotta adottata dall'OLAF nell'ambito delle indagini OF/2002/0261 e OF/2002/0322. Tale condotta sarebbe da considerarsi contraria sia al dovere dell'OLAF di svolgere le proprie indagini in piena indipendenza anche rispetto alla Commissione europea, sia ai principi di giustizia, imparzialità e presunzione di innocenza nei confronti dei soggetti indagati.

#### Ricorso presentato il 13 marzo 2006 — Gargani/Parlamento

(Causa T-94/06)

(2006/C 121/26)

*Lingua processuale: il tedesco*

#### Parti

*Ricorrente:* Giuseppe Gargani (Morra de Sanctis, Italia) [Rappresentante: avv. W. Rothley]

*Convenuto:* Parlamento europeo

#### Conclusioni del ricorrente

- Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia dichiarare che il convenuto, con la decisione di presentare osservazioni nel procedimento pregiudiziale C-305/05, pendente dinanzi alla Corte di giustizia, ha violato l'art. 121 del suo regolamento interno;
- condannare il convenuto alle spese.

#### Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso si contesta il fatto che il Presidente del Parlamento europeo, in rappresentanza della detta Istituzione, ha presentato nel procedimento C-305/05, osservazioni ai sensi

dell'art. 23, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia. Secondo il ricorrente tali osservazioni sarebbero state presentate senza una corrispondente approvazione della commissione per gli affari giuridici del Parlamento europeo e senza la pronuncia di una decisione da parte dell'Assemblea plenaria del Parlamento europeo.

A fondamento del ricorso il ricorrente fa valere la violazione dell'art. 121 del regolamento interno del Parlamento europeo.

#### Ricorso presentato il 30 marzo 2006 — Phildar/UAMI

(Causa T-99/06)

(2006/C 121/27)

*Lingua di redazione del ricorso: l'inglese*

#### Parti

*Ricorrente:* Phildar SA (Roubaix, Francia) [Rappresentante: avv. E. Baud]

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Comercial Jacinto Parera SA (Barcellona, Spagna)

#### Conclusioni della ricorrente

- annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 16 gennaio 2006, procedimento R 245/2004-2;
- in via subordinata, qualora il Tribunale decida di non annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 16 gennaio 2006, procedimento R 245/2004-2, rimettere la questione all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) per valutare l'opposizione all'accoglimento della domanda di registrazione del marchio comunitario «FILDOR», n. 831 834, in particolare sulla base del precedente marchio denominativo francese «FILDOR», n. 744 927, posseduto dalla ricorrente;
- condannare il convenuto, ed eventualmente l'interveniente, alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

Richiedente il marchio comunitario: Comercial Jacinto Parera SA

*Marchio comunitario interessato:* Marchio denominativo «FILDOR» per beni delle classi 22, 23, 24, 25 e 26 — domanda n. 831 834

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: la ricorrente

*Marchio o segno fatto valere:* marchi denominativi e figurativi nazionali e internazionali «FILDOR» e «PHILDAR» per beni delle classi 22, 23, 24, 25 e 26

*Decisione della divisione di opposizione:* rigetto della domanda di registrazione del marchio in oggetto

*Decisione della commissione di ricorso:* annullamento della decisione della divisione di opposizione

*Motivi dedotti:* violazione degli artt. 8, n. 1, lett. b), 62 e 73 del regolamento del Consiglio n. 40/94, poiché i marchi in conflitto sono visivamente e foneticamente simili, poiché la ricorrente non ha avuto la possibilità di formulare le proprie osservazioni circa la valutazione dei modi di acquisto dei beni in questione e poiché la commissione di ricorso ha respinto l'opposizione sulla base del marchio figurativo anteriore «PHILDAR», senza considerare il marchio denominativo anteriore «FILDOR».

---

**Ricorso presentato il 23 marzo 2006 — Castell del Remei/UAMI**

(Causa T-101/06)

(2006/C 121/28)

*Lingua in cui è proposto il ricorso: lo spagnolo*

**Parti**

*Ricorrente:* Castell del Remei, S.L. (Lérida, Spagna) [Rappresentanti: avv.ti Fernand de Visscher, Emmanuel Cornu, Donatienne Moreau, Jorge Grau Mora, Alejandro Angulo Lafora, Maite Ferrándiz Avendaño, María Baylos Morales e Antonio Velázquez Ibáñez]

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressato nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso: Bodegas Roda (Haro, La Rioja, Spagna)

**Conclusioni della ricorrente**

— Annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 17 gennaio 2006, confermando il rigetto della domanda di marchio comunitario n. 2 325 256 «Castell del Remei (figurativo)», e di conseguenza registrazione del marchio da parte dell'UAMI.

— condanna del convenuto alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

*Marchio comunitario interessato:* marchio figurativo «Castell del Remei ODA» (domanda n. 2 325 256) per prodotti delle classi 29, 30 e 33.

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: Bodegas Roda S.A.

*Marchio o segno fatto valere nel procedimento di opposizione:* marchi denominativi spagnoli «RODA» (n. 1 757 553), «RODA I» (n. 2 006 616), «RODA II» (n. 2 006 615) e «BODEGAS RODA» (n° 137.050), per prodotti della classe 33, e denominazione commerciale «BODEGAS RODA, S.A.», «attività rivolta alla produzione e alla conservazione di vini (...)»

*Decisione della divisione di opposizione:* accoglimento dell'opposizione, rigetto della domanda di registrazione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

*Motivi dedotti:* erronEA applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, sul marchio comunitario.

---

**Ricorso presentato il 4 aprile 2006 — Investire Partecipazioni/Commissione**

(Causa T-102/06)

(2006/C 121/29)

*Lingua processuale: l'italiano*

**Parti**

*Ricorrente:* Investire Partecipazioni S.p.A. (Roma, Italia) [Rappresentanti: Avv.ti G.M. Roberti e A. Franchi]

*Convenuta:* Commissione europea

**Conclusioni della ricorrente**

- annullare la Decisione della Commissione C.E. del 25 novembre 2005, prot.4683;
- dichiarare ex art. 241 CE, illegittima e inapplicabile la lettera B, punto 12, e la lettera C, punto 2, della Scheda n. 19, allegata alla Decisione della Commissione del 23 Aprile 1997 (97/322/CE)
- condannare la Commissione alle spese di procedura.

**Motivi e principali argomenti**

La parte ricorrente ritiene che la decisione impugnata debba essere annullata per motivi analoghi a quelli sollevati nella causa T-418/05, Investire Partecipazioni/Commissione (GU C 22, del 28.1.06, p. 21).

**Ricorso presentato il 27 marzo 2006 — ESOTRADE/UAMI****(Causa T-103/06)**

(2006/C 121/30)

*Lingua in cui è stato redatto il ricorso: lo spagnolo***Parti**

*Ricorrente:* ESOTRADE S.A. (Madrid) [Rappresentante: avv. Jaime de Rivera Lamo de Espinosa]

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressato nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Antonio Segura Sánchez

**Conclusioni della ricorrente**

- annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 10 gennaio 2006 nel procedimento R 217/2004-2, relativo al conflitto tra i marchi YOKANA/YOKONO;
- dichiarare registrabile il marchio comunitario n. 1 600 659, «YOKANA»;
- condannare l'opponente alle spese sia in questo procedimento, sia nei precedenti.

**Motivi e principali argomenti**

Richiedente il marchio comunitario: La ricorrente.

*Marchio comunitario richiesto:* Marchio figurativo «YOKANA» (domanda n. 1 600 659), per prodotti appartenenti alle classi 14, 18 e 25.

Titolare del marchio o segno fatto valere nel procedimento di opposizione: D. Antonio Segura Sánchez.

*Marchio o segno fatto valere nel procedimento di opposizione:* Marchi figurativi comunitario e spagnolo «YOKONO», per prodotti appartenenti alle classi 25 (n. 1 099 356) e 18, 25 e 39 (n. 336 750).

*Decisione della divisione d'opposizione:* Accoglimento parziale dell'opposizione e rigetto della domanda di registrazione per determinati prodotti delle classi 18 e 25.

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso.

*Motivi dedotti:* Errata applicazione dell' art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario.

**Ricorso presentato il 7 aprile 2006 — InterVideo/UAMI****(Causa T-105/06)**

(2006/C 121/31)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

*Ricorrente:* InterVideo, Inc. (California, Stati Uniti) [Rappresentante: avv. K. Manhaeve]

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

**Conclusioni della ricorrente**

- annullare la decisione della Commissione di ricorso 31 gennaio 2006;
- condannare il convenuto alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

*Marchio comunitario interessato:* marchio figurativo «WinDVD Creator» per beni della classe 9 — domanda n. 4 106 936

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

*Motivi dedotti:* violazione degli artt. 4 e 7, n. 1, lett. b) e c), del Regolamento del Consiglio n. 40/94, poiché la Commissione di ricorso avrebbe erroneamente definito il pubblico interessato. Il pubblico interessato è, secondo la richiedente, il consumatore medio, e non l'utilizzatore di PC che ha familiarità con il linguaggio tipico informatico.

**Ordinanza del Tribunale di primo grado del 20 marzo 2006 — Bioelettrica/Commissione****(Causa T-287/01) <sup>(1)</sup>**

(2006/C 121/32)

*Lingua processuale: l'italiano*

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.

---

<sup>(1)</sup> GU C 31 del 2.2.2002.

**Ordinanza del Tribunale di primo grado 21 marzo 2006 — Holcim (Francia)/Commissione****(Causa T-86/03) <sup>(1)</sup>**

(2006/C 121/34)

*Lingua processuale: il francese*

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.

---

<sup>(1)</sup> GU C 112 del 10.5.2003.

**Ordinanza del Tribunale di primo grado 15 marzo 2006 — Bioelettrica/Commissione****(Causa T-56/03) <sup>(1)</sup>**

(2006/C 121/33)

*Lingua processuale: l'italiano*

Il presidente della Quinta Sezione ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.

---

<sup>(1)</sup> GU C 101 del 26.4.2003.

**Ordinanza del Tribunale di primo grado 21 marzo 2006 — Colgate — Palmolive/UAMI****(Causa T-322/04) <sup>(1)</sup>**

(2006/C 121/35)

*Lingua processuale: lo spagnolo*

Il presidente della Quarta Sezione ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa.

---

<sup>(1)</sup> GU C 262 del 23.10.2004.



**TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL'UNIONE EUROPEA**

**Ricorso presentato il 17 marzo 2006 — Sequeira Wandschneider/Commissione**

**(Causa F-28/06)**

(2006/C 121/36)

*Lingua processuale: il francese*

**Parti**

*Ricorrente:* Paulo Sequeira Wandschneider (Bruxelles, Belgio)  
[Rappresentanti: G. Vandersanden e C. Ronzi, avvocati]

*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee

**Conclusioni del ricorrente**

- annullare il rapporto di evoluzione della carriera (REC) del ricorrente relativo al periodo di riferimento 1° gennaio 2004-31 dicembre 2004;
- annullare nella misura del necessario la decisione che respinge il reclamo presentato dal ricorrente il 5 settembre 2005;
- condannare la convenuta a risarcire i danni morali e materiali subiti stimati a EUR 5 000 in via equitativa, con riserva di incremento;
- condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

Il ricorrente, dipendente della Commissione incaricato in particolare di condurre indagini nelle pratiche di dumping, contesta la validità del suo RSC con riferimento all'anno di valutazione 2004.

Nel suo ricorso, egli sostiene che il suo superiore gerarchico gli avrebbe attribuito dei voti inferiori a quanto si meritava, per il fatto di essersi rifiutato di privilegiare, nell'ambito delle sue indagini, l'interesse dell'industria comunitaria.

Egli sostiene poi che la procedura seguita per compilare il suo REC disattende l'art. 43 dello Statuto, le disposizioni generali di esecuzione del detto articolo, la guida di valutazione nonché il regolamento interno del comitato paritetico di valutazione. La convenuta avrebbe quindi violato il diritto della difesa del ricor-

rente nonché il suo diritto ad un procedimento d'appello effettivo.

Il ricorrente ritiene, da un lato, che il suo REC sia viziato da manifesti errori di valutazione nonché da difetto di motivazione e, dall'altro, che la convenuta ha violato il dovere di sollecitudine e di buona amministrazione.

Infine, il ricorrente fa valere uno sviamento di potere, poiché il fatto di essere stato valutato ad un livello insoddisfacente sarebbe solo un modo per cercare di estrometterlo dal suo posto di investigatore.

**Ricorso presentato il 13 marzo 2006 — Arnaldos Rosauro e a./Commissione**

**(Causa F-29/06)**

(2006/C 121/37)

*Lingua processuale: il francese*

**Parti**

*Ricorrenti:* Andres Arnaldos Rosauro e altri [Rappresentanti: S. Rodrigues e A. Jaume, avvocati]

*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee

**Conclusioni dei ricorrenti**

- annullare gli atti di nomina dei ricorrenti, adottati assieme alle buste paga che essi hanno ricevuto dopo la data del loro passaggio dalla categoria C alla categoria B, nella parte in cui li nominano nel grado B\*3/B\*4 e mantengono loro lo stipendio base precedente al cambiamento di categoria mediante l'applicazione di un coefficiente moltiplicatore;
- annullare la decisione dell'Autorità che ha il potere di nomina (APN) di sopprimere i punti di promozione («zainetto») dei ricorrenti a seguito del loro passaggio dalla categoria C alla categoria B;

- segnalare all'APN gli effetti di tale annullamento, ossia, con effetto retroattivo alla data del loro passaggio dalla categoria C alla categoria B: 1) nominare i ricorrenti nel grado B\*5/B\*6 in applicazione dell'art. 2 dell'allegato XIII dello Statuto, 2) applicare loro lo stipendio base cui hanno diritto a norma dell'art. 2, n. 2, dell'allegato XIII dello Statuto senza fattore di moltiplicazione, 3) mantenere, dopo il loro passaggio alla categoria B, i punti di merito e i punti di transizione che hanno accumulato quando erano in servizio nella categoria C;
- condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.

### **Motivi e principali argomenti**

I ricorrenti sono tutti vincitori del concorso interno per passaggio di categoria COMP/PB/04, il cui bando è stato pubblicato prima dell'entrata in vigore del nuovo Statuto. Dopo tale data, sono stati nominati dalla convenuta nella categoria superiore senza che ciò comporti però un aumento di retribu-

zione perché si applica un coefficiente moltiplicatore. Inoltre, i loro punti di promozione sono stati azzerati.

Nel loro ricorso, i ricorrenti fanno valere tre censure. La prima consiste nell'affermare che la loro nomina al grado B\*3/B\*4 è illegittima in quanto i gradi menzionati nel bando di concorso equivarrebbero ai gradi B\*5/B\*6, ai sensi dell'art. 2 dell'allegato XIII dello Statuto.

Per quanto riguarda la seconda censura, i ricorrenti sostengono che l'applicazione alla loro retribuzione di un coefficiente moltiplicatore è contraria, da un lato, allo Statuto, che non fa alcuna menzione dell'applicazione di un simile coefficiente nella fattispecie, e, dall'altro, al principio di non discriminazione, al principio del rispetto del legittimo affidamento nonché al principio dei diritti acquisiti.

Quanto alla terza censura, infine, i ricorrenti sostengono che l'annullamento dei loro punti di promozione è contrario alla ratio degli artt. 45 bis dello Statuto e 5 dell'allegato XIII dello Statuto, nonché al principio della parità di trattamento.

## III

(Informazioni)

(2006/C 121/38)

**Ultima pubblicazione della Corte di giustizia nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea***

GU C 108 del 6.5.2006

**Cronistoria delle pubblicazioni precedenti**

GU C 96 del 22.4.2006

GU C 86 dell'8.4.2006

GU C 74 del 25.3.2006

GU C 60 dell'11.3.2006

GU C 48 del 25.2.2006

GU C 36 dell'11.2.2006

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex:<http://europa.eu.int/eur-lex>

CELEX:<http://europa.eu.int/celex>

---